

Circolare: "Manovra correttiva"

Data: 03 maggio 2017

Indice

<i>Manovra correttiva 2017</i>	
<i>1.Estensione dello "Split Payment"</i>	Pag.1
<i>2.Detrazione dell'Iva</i>	Pag.2
<i>3.Visto di conformità e compensazione crediti tributari</i>	Pag.2
<i>4.Locazioni brevi</i>	Pag.3
<i>5.Rideterminazione base ACE</i>	Pag.3
<i>6.Pignoramenti immobiliari</i>	Pag.4
<i>7.Sterilizzazione aumenti aliquote Iva</i>	Pag.4
<i>8. Reclamo e mediazione</i>	Pag.5
<i>9.Definizione agevolata liti pendenti</i>	Pag.5
<i>10.Modifiche al regime Patent Box</i>	Pag.6
<i>11.Riserve IRI</i>	Pag.6
<i>12.Transfer pricing</i>	Pag.7

Premessa

È stata pubblicata sul S.O. n. 20/L alla G.U. 24.04.2017, n. 95 la **Manovra Correttiva 2017** (Decreto Legge n.50/2017) contenente "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", **in vigore dal 24.04.2017.**

Di seguito le novità di maggior rilievo.

Estensione dello "Split Payment"

Art. 1

A decorrere **dall' 01.07.2017** viene esteso il meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) anche alle **operazioni effettuate dai lavoratori autonomi** nei confronti della Pubblica Amministrazione ed in particolare:

- ✓ Pubbliche amministrazioni inserite nel Conto Economico consolidato pubblicato dall'Istat;
- ✓ Autorità indipendenti;
- ✓ Pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs n.165/2001.

Il decreto in esame amplia inoltre i soggetti prevedendo che dal 01.07.2017 il regime dello split payment sia applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- ✓ Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- ✓ Società controllate da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni;
- ✓ Società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai due punti precedenti;
- ✓ Società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Entro il 23 maggio 2017 il MEF dovrà emanare un apposito Decreto con le disposizioni attuative delle novità introdotte.

Detrazione dell'Iva

Art. 2

Viene modificato il comma 1 dell'art.19 DPR 633/72 prevedendo che **il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (in precedenza il riferimento era la dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Di conseguenza viene aggiornato il termine di **annotazione delle fatture di acquisto/bolle doganali** prevedendo che le stesse devono essere annotate nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale il diritto alla detrazione è esercitato e comunque **entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione** della fattura/bolla doganale e con riferimento al medesimo anno.

Visto di conformità e compensazione crediti tributari

Art. 3

Visto di conformità

Scende da Euro 15.000,00 ad **Euro 5.000,00 il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA/IRES/IRPEF/IRAP)** in compensazione per il quale è necessario l'apposizione del **visto di conformità** sulla relative dichiarazione.

Compensazione crediti tributari

Viene introdotto un obbligo generalizzato di **utilizzo dei servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), **per i contribuenti titolari di partita Iva che intendono effettuare compensazioni orizzontali (in F24)** dei seguenti crediti tributari:

- ✓ Crediti annuali o trimestrali IVA (soppresso il precedente limite annuo di esenzione sino ad Euro 5.000);
- ✓ Crediti relativi ad imposte sui redditi: IRES/IRPEF/Addizionali;
- ✓ Ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e tutti i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I titolari di partita Iva dunque, a decorrere dal 24.04.2017 non potranno più compensare i crediti tributari inviando il modello F24 tramite home banking. Gli stessi dovranno abilitarsi direttamente a Fisconline ovvero conferire incarico allo Studio affinché provveda mediante il canale Entratel.

Locazioni brevi

Art. 4

I redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati **a decorrere dall'01.06.2017**, sono assoggettati a **cedolare secca** con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, **stipulati da persone fisiche private**, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da **contratti di sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, **anche tramite la gestione di portali online**:

- ✓ **mettono in contatto le persone** in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti** conclusi per il loro tramite.

All'omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;

- ✓ **incassano i canoni / corrispettivi** relativi ai suddetti contratti **operano una ritenuta alla fonte del 21%**. Nel caso in cui **non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca** la ritenuta così operata si considera **a titolo di acconto**.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate sono emanate dall'Agenzia delle Entrate entro il 22.07.2017.

Rideterminazione base ACE

Art.7

In materia di ACE vengono eliminati dalla base di calcolo gli incrementi patrimoniali effettuate in anni più remoti attraverso la **determinazione della variazione in aumento del capitale proprio su base variabile ed in particolare facendo riferimento all'incremento intervenuto nel capitale proprio rispetto a quello risultante alla chiusura del quinto esercizio precedente**.

Viene in buona sostanza abrogato il meccanismo che collegava la determinazione dell'incremento di capitale proprio rispetto alla situazione esistente nell'esercizio in corso al 31.12.2010.

La novità si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Con particolare riferimento ai soggetti IRPEF:

- ✓ **per il 2016** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
- ✓ **dal 2017 al 2019** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale va determinata l'ACE.
- ✓ dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta modalità riferita ai soggetti IRES.

Attenzione: il decreto prevede la rideterminazione dell'acconto IRES 2017 considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Pignoramenti immobiliari

Art. 8

A seguito della modifica dell'art. 72, comma 2, del D.P.R. 602/73, il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se **il valore totale dei beni** posseduti dal debitore (e non più il singolo bene da espropriare) diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, **è inferiore a 120.000 euro**.

Resta, tuttavia, fermo il divieto di pignoramento dell'abitazione principale, a prescindere dall'entità del credito e dal valore dell'immobile.

Sterilizzazioni aumenti aliquote Iva

Art. 9

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- ✓ l'aliquota ridotta del 10% passerà al **11,5% dal 2018**, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- ✓ l'aliquota ordinaria del 22% passerà al **25% dal 2018**, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

Reclamo e mediazione

Art. 10

Con la modifica dell'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 549/92, è stato innalzato da 20.000 a **50.000 euro** il limite al di sotto del quale è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie.

La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere **dal 1° gennaio 2018**.

Definizione agevolata liti pendenti

Art. 11

Viene prevista la possibilità di definire con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora tutte le liti con costituzione in giudizio avvenuta entro il 31.12.2016.

In particolare, la definizione richiede il **pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e **degli interessi** da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora** di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

Per le liti che hanno ad oggetto le sole sanzioni viene disciplinata la possibilità di definire il contenzioso con il pagamento di una somma pari al 40% della sanzione contestata.

Sono **escluse** dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- ✓ le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n.2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, e l'IVA all'importazione;
- ✓ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con **riduzione a 3 del numero massimo di rate**. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il **pagamento degli importi dovuti o della prima rata**, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, **va effettuato il 30.9.2017**.

Va inoltre tenuto presente che:

- ✓ per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30.11.2017;
- ✓ per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30.6.2018.

Per accedere alla nuova misura di definizione sarà necessario procedere alla **presentazione di apposita domanda entro il prossimo 30.09.2017**.

Modifiche al regime "Patent Box"

Art. 56

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 39, Finanziaria 2015, **non è più possibile beneficiare dell'agevolazione "Patent box" relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa.**

Contestualmente è previsto che l'agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto *"di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente beni agevolabili"*

Le nuove disposizioni sono applicabili:

- ✓ per i **soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare**, per i periodi d'imposta per i quali l'opzione per l'agevolazione è esercitata dall'1.1.2017;
- ✓ per i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare**, a decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all'opzione per l'agevolazione esercitata dall'1.1.2017.

Sono applicabili le precedenti disposizioni alle opzioni per l'agevolazione esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014 e comunque non oltre il 30.6.2021.

Riserve IRI

Art. 58

E' previsto che in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell'attività, le **somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione di tale regime**, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, **concorrono a formare il reddito complessivo** dell'imprenditore/collaboratori/soci. In tal caso è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%.

Transfer pricing

Art. 59

A seguito della modifica dell'art. 110, comma 7, del D.P.R. 917/86 (TUIR), è previsto che gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento relativi a transazioni intercompany devono avvenire in ossequio al principio della "**libera concorrenza**" e non più del "valore normale" di cui all'art. 9 del TUIR.

Nello specifico, è stato stabilito che: "*i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, **sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili***".

Contestualmente, con l'inserimento dell'art. 31-quater al D.P.R. 600/73, sono state stabilite le modalità e le condizioni per poter applicare la previsione di cui al comma 7 dell'art. 110 del TUIR, ai fini della determinazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni intercompany da cui può derivare una **diminuzione del reddito**.

In particolare, viene riconosciuta la possibilità di effettuare la rettifica in diminuzione del reddito nei seguenti casi:

- a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990 (MAP);
- b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- c) a seguito di **istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato** con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati